

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Novembre - Dicembre 2022

A cura di:

Maria Teresa Battistelli

Martina Flamini

Julia Hasani

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. QUESTIONI SOSTANZIALI	4
1.1 Status di rifugiato	4
1.1.1. Religione	4
1.1.2. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale.....	5
1.2 Protezione complementare.....	8
1.2.1 Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva	8
1.2.2 Legami familiari e integrazione sociale e lavorativa.....	9
1.2.3 Violenza o sfruttamento nel Paese di accoglienza	9
2. QUESTIONI PROCEDURALI	10
2.1. Audizione	10
2.2. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente	11
2.3. Le fonti di informazione qualificate C.O.I.	11
2.4 Le procedure accelerate	12
2.4.1. Le domande reiterate	12
2.4.2 Le domande proposte da persone provenienti da c.d. Paesi sicuri	13
2.5. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	13
2.6. Rito applicabile	15
2.7 Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente.....	16
3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO	16
3.1 Espulsione amministrativa.....	17
3.1.1 La procedura di espulsione.....	17
3.1.2 Il provvedimento di espulsione	17
3.1.2.1 Traduzione del provvedimento	17
3.1.2.2. Sottoscrizione del provvedimento	18
3.2. I casi di inespellibilità.....	19
3.2.1. Doveri di accertamento del giudice sulle cause di inespellibilità.....	19
3.3 La tutela dell'unità familiare.....	20
3.3.1. Vita privata e familiare	20
3.3.2. Legami familiari	21
3.4. Permesso di soggiorno per motivi familiari.....	22
3.5. Trattenimento	23
3.5.1. Proroga del trattenimento	23
3.5.2. Patrocinio a spese dello Stato	24

1. QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1 Status di rifugiato

1.1.1. Religione

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 34176 del 13/09/2022, dep. 21/11/2022 - Rel. Caiazza, Pres. Parise non massimata
[ricorrente originaria dalla Cina - Chiesa del Dio Onnipotente - rilascio del passaporto - associazioni religiose segrete]

Nella decisione in esame, la S.C., chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una ricorrente, originaria della Cina, in ragione delle allegate persecuzioni subite per motivi religiosi, si è soffermata sul carattere di segretezza delle associazioni religiose non riconosciute dallo Stato, sulla possibilità di professare la propria fede, in caso di ritorno nel paese d'origine e sulla situazione di sicurezza interna in Cina.

La Corte di appello di Roma, dopo aver dopo aver espletato istruttoria ufficiosa in ordine al culto di Almighty God in Cina, ha negato ogni forma di protezione richiesta affermando che in Cina non vi sia un divieto dei culti religiosi, ma solo di quelle confessioni non registrate e clandestine, sicché i provvedimenti restrittivi previsti per dette ultime confessioni non potrebbero indurre a considerare perseguitati i relativi aderenti.

In merito alla questione relativa alla repressione in Cina delle sole associazioni religiose non riconosciute dallo Stato e caratterizzate dalla "segretezza", nella decisione in esame la Suprema Corte ha richiamato la pronuncia n. 35012 del 2021, che, nel cassare, con rinvio, altra sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma caratterizzata da motivazione affatto sovrapponibile a quella propria della sentenza in questa sede impugnata, ha avuto modo di affermare, in motivazione, il seguente principio di diritto: *«in tema di "status" di rifugiato, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, l'articolo 2, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007, nella parte in cui definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese, deve interpretarsi nel senso che il timore va valutato sia alla luce del contenuto della legislazione sia della sua applicazione concreta da parte del Paese di origine, circa il rispetto dei limiti "interni" alla libertà che emergono dall'art. 19 Cost. e dall'art.9 § 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà della ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi ivi previsti, e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini».*

Nella specie, La Suprema Corte, applicando i suesposti principi, ha affermato che *“la motivazione della sentenza impugnata è errata in diritto, dal momento che fa discendere la negazione di qualsiasi tutela agli aderenti al culto Almighty dalla clandestinità e mancata registrazione del medesimo culto, pur dando atto la Corte di merito, nel contempo, che in base alle fonti informative consultate si tratta di culto "maligno", completamente illegale e vietato con sanzioni penali per gli adepti. Il divieto statutale di una confessione religiosa legittima, in via astratta e generale per quanto si è detto, il riconoscimento dello status di rifugiato o, gradatamente, della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/07, ove ricorrano, nel caso concreto, il rischio di persecuzioni o il paventato pericolo di un danno grave, in caso di rimpatrio, in dipendenza dell'appartenenza del richiedente alla confessione religiosa vietata dalla normativa cinese. Invero, il divieto statutale di appartenenza alla chiesa di Almighty God è finalizzato esclusivamente a sanzionare le confessioni non autorizzate, in violazione, dunque, del diritto di libertà religiosa”.*

Con riguardo alla situazione di sicurezza interna in Cina la Suprema Corte ha invece rigettato la censura riguardante la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) del predetto art. 14, in quanto *“la doglianza, sinteticamente espressa nel corpo del secondo motivo, si concreta solo in un generico e astratto riferimento alla violenza generalizzata in Cina a causa della situazione politica, non avendo, peraltro, la ricorrente neppure compiutamente precisato di avere allegato nei giudizi di merito l'esistenza della situazione di rilevanza ai fini della protezione di cui trattasi, ossia secondo la nota nozione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale”*.

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35526 del 10/11/2022, dep. 02/12/2022 – Rel. Catalozzi, Pres. Ferro non massimata
[ricorrente cinese - libertà di culto]

Nel provvedimento impugnato, la Corte di appello, pur dando atto che la congregazione religiosa cui aderiva la richiedente era stata «messa al bando dal Governo» e che le autorità cinesi ponevano in essere «campagne» finalizzate a ostacolare l'esercizio della libertà religiosa, ha escluso che sussistessero i presupposti per le protezioni richieste in ragione del fatto che tali circostanze «non espongono al rischio di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, ovvero di torture o di altre forme di trattamento inumano o degradante; inoltre non costituiscono una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile»; - ha evidenziato che in Cina i rischi di persecuzione per motivi religiosi sono di modesta intensità, avuto riguardo alle modalità di repressione attuate dalle autorità locali verso forme di proselitismo di religioni diverse da quelle approvate e all'apertura verso la Chiesa evangelica.

La Suprema Corte, con riferimento ai limiti alla libertà di religione e di associazione e alla loro rilevanza ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, questa Corte – proprio con riferimento alla verifica della effettività della libertà di culto – ha ribadito che il giudice di merito deve valutare in concreto se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà della ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge e sia diretta a perseguire almeno un fine legittimo secondo gli artt. 9, par. 2, CEDU, e 19 Cost. e se costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tale fine (cfr. Cass. 1° luglio 2022, n. 20990; Cass. 25 maggio 2022, n. 16890; Cass. 24 marzo 2022, n. 9586; Cass. 17 novembre 2021, n. 35102).

1.1.2. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale

- Sez. 1, Ordinanza n. 33205 del 04/10/2022, dep. 10/11/2022 – Rel. Catalozzi, Pres. Acierno, non massimata
[ricorrente nigeriana - tratta per sfruttamento sessuale - mutilazioni genitali femminili - cooperazione istruttoria - rischio attuale]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte dopo aver ribadito come non sia revocabile in dubbio che la tratta di esseri umani, e specificamente per quanto qui interessa quella finalizzata al meretricio, costituisca un fenomeno che reca pregiudizio ai diritti umani fondamentali (la libertà, la integrità psicofisica, la stessa dignità umana), ha precisato che il riconoscimento dello status di rifugiato alle vittime di tale fenomeno può essere riconosciuto solo a condizione che siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione datane dagli artt. 2 e segg. d.lgs. n. 251 del 2007, per cui è necessario che sussista sia il fatto lesivo in sé, sia il rischio, nei termini descritti dagli artt. 7 e 8 del ovvero dall'art. 14 di tale decreto, in termini attuali (cfr. Cass. 12 gennaio 2022, n. 676).

Nel provvedimento impugnato, il Tribunale ha escluso la protezione richiesta in ragione dell'assenza di un rischio di una violazione grave dei diritti umani fondamentali. La difesa della ricorrente si è limitata, però, ad allegare l'esistenza di un fondato timore di persecuzione, senza censurare l'accertamento della insussistenza

di un rischio attuale o, comunque, senza indicare elementi da cui evincere l'erroneità della pronuncia del giudice di merito sul punto.

Con riferimento al fatto che la ricorrente aveva subito mutilazioni agli organi genitali, la Suprema Corte ha affermato che tale circostanza non è decisiva al fine del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, atteso che tale forme di protezione "presuppongono l'accertamento del rischio attuale di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili (c.d. infibulazione) nel Paese di origine".

Conforme

⇒ Sez. 6-1, Ordinanza n. 36604 del 20/09/2022, dep. 14/12/2022 – Rel. Fidanzia, Pres. Meloni
non massimata

[ricorrente nigeriana - tratta - sfruttamento sessuale - attualità del rischio di re-trafficking]

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una cittadina nigeriana avverso il decreto del Tribunale di Firenze che ha accolto la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, rigettando quella diretta al riconoscimento della protezione internazionale osservando il Giudice di prime cure che *"nella vicenda in esame gli elementi di tratta a danno della ricorrente che appaiono emergere dal narrato appaiono allo stato non più attuali, perché lo sfruttamento sessuale della ricorrente (che rimane elemento di vulnerabilità della medesima) risulta superato con la dedotta fuga dagli sfruttatori e l'arrivo in Italia"*. Con il ricorso in Cassazione è stato dedotto che *"ha errato il Tribunale di Firenze ad affermare che la fuga dagli sfruttatori in Libia e l'arrivo in Italia avrebbe determinato il superamento dello sfruttamento sessuale, atteso che, se così fosse, non dovrebbe mai riconoscersi lo status di rifugiato alle vittime di tratta, perché ormai libere, una volta arrivate in Italia; - che, nel caso di specie, sussistono gli indicatori di tratta contenuti nelle "Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento" allegate al Piano nazionale di azione contro la tratta"*.

La Suprema Corte ha ritenuto che il motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato ribadendo ed evidenziando quanto affermato nell'Ordinanza n. 676/2022 della Corte di Cassazione (punto 4.1., pag. 12 e ss.): *"il percorso di accertamento di presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria alle vittime della tratta è regolato pur sempre dalle stesse norme che regolano la protezione internazionale negli altri casi, e segnatamente dagli art. 3 e segg. del D.lgs. 251/2007 e 8 del D.lgs. 25/2008. [...] Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale occorre accertare in primo luogo la sussistenza del fatto lesivo in sé e di seguito la sussistenza di un rischio, nei termini descritti dagli artt. 7 e 8 del ovvero dall'art. 14 del D.lgs. 251/2007, in termini attuali. In assenza di un rischio concreto ed attuale, pur se il fatto lesivo si è verificato, la protezione internazionale non potrà riconoscersi, poiché essa consiste, secondo quanto dispone l'art. 6 comma 2 del D.lgs. 251/2007, "nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi", e cioè misure che si adottano per prevenire ulteriori danni e non per riparare a quelli già causati. Ed infatti, l'art. 3 comma 4 del D.lgs. 251/2007 individua la rilevanza delle persecuzioni o danni già subiti quale "serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi" e non come fatto da solo sufficiente a fondare la protezione, purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine [...]"*.

La Suprema Corte ha rilevato che, nel caso di specie *"la ricorrente non si è, in primo luogo, minimamente confrontata con il preciso rilievo del Tribunale di Firenze, secondo cui non esiste, nel caso di specie, un rischio concreto ed attuale della ricorrente di essere sottoposta nuovamente a tratta, essendosi limitata ad affermare, in modo apodittico, che tale rischio sarebbe, nella sostanza, in re ipsa; - che, in realtà, dalla ricostruzione del Tribunale, che ha trascritto nel proprio provvedimento quanto dichiarato dalla ricorrente nell'audizione avvenuta in sede giurisdizionale, non appaiono (condivisilmente) emergere gli indici sintomatici della tratta, quali indicate nelle linee guida*

indicate dalla stessa ricorrente nel ricorso [...] - che, infatti, la ricorrente ha svolto l'attività di prostituta solo in Libia (da cui è riuscita fuggire con l'aiuto di amici libici) ed aveva lasciato la Nigeria per cause assolutamente estranee alla problematica della tratta; - che, soprattutto, la ricorrente vive, sin dai tempi del suo arrivo in Italia, in una struttura di accoglienza nella quale si occupa del figlio e riceve con regolarità le visite del marito, che svolge l'attività di vucumpra, né emerge in alcun modo dalla sua deposizione un'anomalia del suo comportamento o elementi da cui ritenere che la stessa si trovi in una situazione di sfruttamento.

Sulla rilevanza degli atti persecutori subiti in passato da donne vittime di tratta o di mutilazioni genitali femminili e sul dovere di cooperazione del Giudice:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 36845 del 08/09/2022, dep. 15/12/2022 - Rel. Fidanzia, Pres. Meloni, non massimata
[ricorrente gambiano - mutilazioni genitali femminili - cooperazione istruttoria - attività di contrasto alla pratica]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha richiamato il principio di diritto affermato nella sentenza n. 29971/2021 (*in tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili (c.d. infibulazione) costituisce elemento rilevante per la concessione della tutela umanitaria nonché per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano, per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante. Inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lett. a) ed f), del d. lgs. n. 251 del 2007 possono sussistere i presupposti anche per la concessione dello status di rifugiato*), per poi ribadire che, a fronte di tale allegazione, il giudice, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto Paese di provenienza, al fine di accertare se, effettivamente, le donne siano di fatto discriminate nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali.

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 37953 del 28/09/2022, dep. 28/12/2022 – Rel. Perrino, Pres. Bisogni
[ricorrente donna nigeriana - credibilità - tratta ai fini di sfruttamento sessuale - vulnerabilità]

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Tribunale di Potenza che ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente fondato *“sulla necessità di fuggire dalla Nigeria per complesse vicende familiari e sul rischio al quale la migrante sarebbe stata esposta in caso di rimpatrio, oltre che per le vicende in questione, anche per il pericolo, scaturente dalla condizione femminile in Nigeria, di rimanere vittima di sfruttamento della prostituzione, considerato anche il fatto che in Libia, dove era giunta nel corso del viaggio, è stata vittima di abusi sessuali insieme con altre donne”* ritenendo il Tribunale insussistenti i presupposti di tutte le forme di protezione invocate ed evidenziando *“le insanabili contraddizioni della narrazione, posto che il racconto, oltre che privo di qualsivoglia riferimento temporale e ripetuto in modo mnemonico e privo di emozioni, dà conto di circostanze poco credibili: in particolare, si è ritenuto poco credibile che il promesso sposo avesse aggredito la ricorrente e la madre all'età di 92 anni; e altrettanto poco credibile si è considerata la circostanza che il padre l'abbia ritrovata dopo sette anni dalla fuga dal villaggio nativo; e, ancora, che il compagno e il padre siano morti nello stesso giorno e che la migrante abbia partecipato ai funerali del padre dopo essere stata dimessa dall'ospedale dove sarebbe stata trattenuta per*

sette mesi” escludendo altresì la sussistenza di violenza generalizzata e diffusa nel Paese di origine sulla base delle fonti COI consultate e menzionate ed affermando infine, *“che la non credibilità del racconto fornito esclude la configurabilità dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, nonché delle fattispecie di protezione speciale introdotte dal d.l. n. 130/20, conv., con mod., con l. n. 173/20”*.

La Suprema Corte – richiamando un precedente orientamento (da ultimo, Cass. n. 19045/22) – ha ribadito che, in tema di protezione internazionale in relazione alla valutazione del racconto del richiedente asilo che deve avvenire dapprima secondo il modello cd. "atomistico-analitico", che comporta un iniziale, rigoroso esame di ciascun singolo "fatto indiziante" emergente dalla narrazione, per poi procedere a una valutazione complessiva e globale di tutti quei fatti che, alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente, possano condurre alla prova presuntiva del *factum probandum* - ha ritenuto che *“ne consegue che, alla luce di tale ragionamento probatorio, il giudice può ritenere credibili solo in parte le dichiarazioni rese, non potendosi ritenere che un giudizio negativo di credibilità su alcune parti del racconto possa travolgere tutte le singole circostanze oggetto di dichiarazione”* e che *“risponde quindi a errore di diritto, come tale censurabile in sede di legittimità, tanto una motivazione meramente “di stile” (come quella in esame, predicativa della non credibilità del racconto perché mnemonico e privo di emozioni), quanto una valutazione del narrato che si sostanzia nella sua acritica scomposizione e nel suo sistematico frazionamento, volto alla ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione, posto che il procedimento di protezione internazionale non riesce, come il processo civile ordinario, a propiziare l’analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte”*; ribadendo altresì i principi affermati in materia di protezione complementare dalle seguenti pronunce (Cass. 13565/20; n. 25734/21; n. 669/22 nonché Cass., Sezioni Unite n. 29459/2019);

Con riferimento al caso portato all’attenzione della Corte, ha ribadito che *“la prospettazione, normalmente caratterizzata da contraddittorietà e frammentazione, di vicende dalle quali sia desumibile la soggezione della richiedente asilo a una situazione di tratta per sfruttamento della donna ai fini di organizzazione criminale della prostituzione o dalle quali sia desumibile una condizione generale, vissuta nel paese di provenienza, di gravi discriminazioni di genere, il giudice del merito è tenuto, nell’ambito del suo dovere di cooperazione istruttoria, a verificare non solo la vicenda personale, per come riferita e quindi la sua attendibilità soggettiva, ma anche a valutare la relazione delle dichiarazioni rese con gli elementi distintivi ricorrenti nelle ipotesi di tratta alla luce dei criteri interpretativi indicati nelle linee guida U.N.H.C.R. Per altro verso la valutazione del singolo caso deve essere globale sia nel considerare l’esistenza e il grado di deprivazione dei diritti umani nell’area di provenienza della richiedente, sia nel valutare i rischi collegati al rimpatrio che potrebbero esporre la richiedente ad un’oggettiva vulnerabilità personale, quando risultino dedotti fenomeni di aggressione ai diritti della popolazione femminile e il rischio concreto di sfruttamento sessuale nell’ambito del circuito della tratta di esseri umani (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ordinanza n. 27226 del 15.9.2022 e Cass.civ. sez. 1 n. 41863 del 29.12.2021)”*.

1.2 Protezione complementare

1.2.1 Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva

- Sez. L, Ordinanza n. 33430 del 13/07/2022, dep. 11/11/2022 – Rel. Michellini, Pres. Tria, non massimata
[ricorrente del Bangladesh - minore non accompagnato]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha ribadito quanto affermato in precedenti decisioni, in particolare sottolineando che, in tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell’individuazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, nell’accertare il livello d’integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, comparato con la situazione in cui versava prima dell’abbandono del paese di origine, deve valutarne la

minore età, in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenni, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di "vulnerabilità estrema", prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all'assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nella violazione dell'art. 3 CEDU (Cass. n. 11743/2020; conf. Cass. n. 9247/2021); e che, in tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia, trattandosi di condizione personale di particolare vulnerabilità la quale, al pari di altre (come lo stato di gravidanza, l'età avanzata, la disabilità, etc.), determina, pur in mancanza di un concreto rischio per la vita, l'integrità fisica o la libertà individuale, il pericolo, in caso di rimpatrio, di una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili del richiedente (Cass. n. 17185/2020).

1.2.2 Legami familiari e integrazione sociale e lavorativa

- **Sez. 1, Ordinanza n. 33315 del 24/10/2022, dep. 11/11/2022 – Rel Nazzicone, Pres. De Chiara, massimata**
[ricorrente ghanese - omessa valutazione di contratto di lavoro a tempo indeterminato - breve risulenza]

In tema protezione umanitaria, l'integrazione lavorativa costituisce sintomo centrale per ritenere sussistente l'integrazione sociale del cittadino straniero, che non può essere esclusa solo in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato è stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 36789 del 08/09/2022, dep. 15/12/2022 - Rel. Fidanzia, Pres. Meloni, massimata**
[ricorrente nigeriano - presupposti - integrazione familiare e sociale in Italia - rilevanza diretta]

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia).

1.2.3 Violenza o sfruttamento nel Paese di accoglienza

- **Sez. 1, Ordinanza n. 34687 del 09/11/2022, dep. 24/11/2022 - Rel. Perrino, Pres. Cristiano, non massimata**
[ricorrente senegalese - sfruttamento lavorativo]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte si sofferma sul contenuto dell'art. 22, comma 12 quater, del d.lgs. n. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 109/12 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera i), numero 1), del d.l. n. 113/18, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

132/18, «Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno [ai sensi dell'articolo 5, comma 6]». Dal canto suo, l'art. 12 bis, lettera c), fa riferimento al fatto che i lavoratori occupati siano sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale, e cioè: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difforme da quelle previste dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

In particolare, rileva che, come già recentemente affermato (si veda Cass. n. 18288/22), sebbene la formula normativa, con la sua costruzione come endiadi, possa ingenerare il dubbio che siano richiesti entrambi i requisiti, e cioè sia la presentazione della denuncia, sia la collaborazione processuale, si deve ritenere che i due requisiti siano alternativi.

2. QUESTIONI PROCEDURALI

2.1. Audizione

- Sez. 1, Ordinanza n. 37048 del 30/11/2022, dep. 19/12/2022 – Rel. Scotti, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente del Senegal - esclusione dalla valutazione della domanda di protezione umanitaria in sede di CT - omessa audizione giudiziale - Paese di transito - vulnerabilità]

Nel caso di specie la Suprema Corte rileva che con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n.3 e 4, cod.proc.civ. *“il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.35 bis, commi 9,10,11, lettera A, 1 e 13, comma 1 bis, del d.lgs. 25/2008, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art.6 CEDU, e agli artt.24 e 111 Cost. per il rigetto dell’istanza motivata di audizione del ricorrente, in assenza di videoregistrazione, nonché violazione dell’art.5 d.lgs. 286/1998 e omessa motivazione su fatti decisivi dedotti dalle parti [...] sottolineando di avere proposto la domanda di protezione internazionale in data 2.5.2018 e che la Commissione Territoriale aveva ritenuto di non applicare la disciplina previgente al 5.10.2018, escludendo la valutazione della protezione umanitaria, in ordine alla quale il ricorrente non era stato perciò interrogato in sede amministrativa, e ciò specificamente in ordine alle violenze subite in Libia e ai traumi subiti in tali circostanze”*.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso rilevando che *“il ricorrente ha chiesto procedersi all’audizione e poi ha argomentato ulteriormente in proposito con le note del cosiddetto «preverbale» del 9.1.2020 (id est: anticipazione per iscritto tramite p.c.t. delle deduzioni d’udienza) in vista dell’udienza di comparizione del 10.1.2020, assumendo che la Commissione territoriale aveva, erroneamente, ritenuto di non poter applicare alla domanda di protezione internazionale avanzata dal sig. [xxx] il 2.5.2018 la disciplina della protezione umanitaria, previgente al d.l. 113/2018, benché, appunto, la domanda fosse stata presentata in data anteriore al 5.10.2018 e fosse invece soggetta al regime antevigente (secondo le indicazioni autorevolmente impartite dalla sentenza delle Sezioni Unite del 13.11.2019 n.29459) e non aveva in conseguenza indagato nel colloquio sui fatti posti dal ricorrente a sostegno della sua richiesta, basati sulle vessazioni subite nel periodo del suo soggiorno in Libia, ove era giunto minorenne”* e che se da un lato *“non rilevano le lamentate irregolarità e omissioni occorse nel procedimento amministrativo. Il principio generale in materia, espresso*

da granitica giurisprudenza di questa Corte, è infatti attestato nel senso della natura non impugnatoria del giudizio di protezione internazionale, volto all'accertamento di un diritto soggettivo in regime di cognizione piena, svincolato dal procedimento amministrativo, che pur necessariamente lo precede, e ciò in puntuale conformità alla regola espressa dal par. 3 dell'art.46 della Direttiva 2013/32, secondo cui deve essere garantito un ricorso effettivo che preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado (ex multis: Sez. 1, n. 26576 del 23.11.2020; Sez. 1, n. 21442 del 6.10.2020; Sez. 1, n. 17318 del 27.6.2019; Sez. 6 - 1, n. 7385 del 22.3.2017)" dall'altro lato "a fronte della richiesta specifica e motivata di rinnovo e integrazione dell'audizione, il Tribunale messinese, dopo aver - esattamente - convenuto sul fatto che il criterio per verificare la necessità del rinnovo dell'audizione si dovesse basare sul fondamento della domanda giurisdizionale su fatti diversi da quelli su cui si era sviluppato il colloquio in sede amministrativa, ha negato - erroneamente - che tale evenienza contraddistinguesse il caso di cui si doveva occupare. Ove invece - si è detto - il ricorrente si lamentava proprio di non essere stato sentito dalla Commissione sugli eventi del soggiorno libico, peraltro triennale, e trascorso quando egli era ancora minorenne. La consumazione del vizio non è esclusa dalla motivazione adottata dal Tribunale a pagina 11 (non numerata) del decreto, ove è stata negata in radice ogni rilevanza nella prospettiva della protezione umanitaria delle sofferenze patite durante il soggiorno in Libia, che il richiedente non era stato ammesso a raccontare pur avendolo ritualmente richiesto e che rappresentavano fatti diversi da quelli oggetto dell'audizione amministrativa". La Suprema Corte ha quindi ritenuto che "[n]on era consentito al Tribunale escludere apoditticamente l'incidenza di tali sofferenze sulla condizione di vulnerabilità senza aver dato previamente sfogo all'incombente istruttorio e averne verificato, natura, consistenza e asseriti postumi".

2.2. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

- **Sez. 1, Ordinanza n. 36790 del 30/11/2022, dep. 15/12/2022 - Rel. Scotti, Pres. Acierno, massimata**

[ricorrente della Turchia (curdo) - traumi fisici o psichici da tortura - valutazione della certificazione unitamente alle altre prove - necessità - criteri indicati dal Protocollo di Istanbul - applicabilità]

In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente che ha subito traumi fisici o psichici da tortura deve essere condotta sulla base dei criteri indicati dal Protocollo di Istanbul e, in particolare, la certificazione medico-legale deve essere considerata congiuntamente alle dichiarazioni rese dal richiedente, in sede di verbalizzazione delle domande e durante l'audizione, nonché alle informazioni sul Paese di origine e agli altri documenti o testimonianze portati all'attenzione dell'organismo accertante.

2.3. Le fonti di informazione qualificate C.O.I.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 32712 del 20/06/2022, dep. 07/11/2022 – Rel Abete, Pres. Acierno, massimata**

[ricorrente del Bangladesh - dovere di cooperazione istruttorio - utilizzo di COI inconferenti o meno recenti di quelle allegare dal richiedente]

In tema di protezione internazionale, deve ritenersi sussistente una violazione del dovere di cooperazione istruttorio laddove il giudice, per rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, utilizzi fonti di informazione sul paese d'origine (le c.d. COI) inconferenti o meno recenti rispetto a quelle allegare dal ricorrente. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato

la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda proposta dal ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva preso in esame fonti riferite ad Haiti e anteriori di circa 2 anni rispetto a quelle indicate dalla difesa).

2.4 Le procedure accelerate

- Sez. 1, Sentenza n. 36677 del 30/11/2022, dep. 14/12/2022 - Rel Valentino, Pres. Acierno, non massimata
[ricorrente della Costa d'Avorio - decisione di manifesta infondatezza - qualificazione della procedura come accelerata]

La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. lgs. n. 25/2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche in l. n. 173/2020), solamente quando il presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, comma 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni per l'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dall'art. 28 bis, comma 3, del d.lgs. citato, dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda (Cass., n. 6745/2021; Cass., n. 23021/2020; Cass., n. 7880/2020).

2.4.1. Le domande reiterate

- **Sez. 1, Ordinanza n. 34650 del 09/11/2022, dep. 24/11/2022 – Rel. Perrino, Pres. Cristiano, massimata**
[ricorrente gambiano - formazione del giudicato sulla credibilità del richiedente - prove atipiche - valutazione]

In materia di domande reiterate di protezione internazionale, il giudicato opera "rebus sic stantibus", non si forma sulla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e non preclude, pertanto, una nuova valutazione delle condizioni per il riconoscimento della protezione in presenza di nuovi elementi, che possono essere rappresentati anche da prove atipiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare una domanda reiterata di protezione internazionale proposta da un cittadino del Gambia, si era limitata ad invocare il giudicato sulla non credibilità del richiedente senza valutare una dichiarazione giurata raccolta dinanzi ad un notaio nel paese d'origine del ricorrente).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 37275 del 10/10/2022, dep. 20/12/2022 – Rel. Vella, Pres. De Chiara, massimata**
[ricorrente nigeriano - proposizione successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020 conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 - richiesta di protezione speciale - ammissibilità - fondamento]

Le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare.

2.4.2 Le domande proposte da persone provenienti da c.d. Paesi sicuri

- Sez. 1, Sentenza n. 36663 del 30/11/2022, dep. 14/12/2022 – Rel. Valentino, Pres. Acierno non massimata
[pubblica udienza - ricorrente originario del Ghana - condizioni di salute - protezione speciale]

Nel caso concreto la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso con il ricorrente ha dedotto *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, 19, comma 2, lett. d bis, d.lgs. 286/1998 ed art. 33 Convenzione sotto il profilo della mancata applicazione della procedura accelerata i cui termini sono da considerarsi perentori, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c”*. Il ricorrente ha dedotto altresì che il Giudice di merito *“non avrebbe svolto alcuna indagine sulla capacità, efficienza e idoneità del sistema sanitario nel curare le patologie provate dal ricorrente nel corso del giudizio. Tali patologie erano, tra l’altro state riconosciute dal Tribunale di Cagliari nel 2016 per il riconoscimento del premesso di soggiorno di cui oggi si discute il rinnovo. E che tuttora sarebbe in attesa di intervento per trapianto corneale”*.

La Suprema Corte ha rilevato che *“[i]l Tribunale ha applicato il d.l. n. 113/2018 che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai richiedenti che siano in grado di dimostrare sia uno stato di salute di eccezionale gravità sia che il rimpatrio comporterebbe un serio rischio di compromissione della stessa. Ha rilevato che il richiedente è in attesa di un trapianto della cornea, ma si omette ogni valutazione in merito al pregiudizio della salute in caso di rimpatrio così come richiede l’art. 19, comma 2, lett. d bis. Nella specie il ricorrente ha allegato una situazione di grave patologia oculare e ha documentato di poter essere curato in Italia per essersi attivato al riguardo e di essere in attesa della data dell’intervento. La situazione sanitaria nel paese di origine sia in relazione agli standards tecnici che all’accessibilità economica a precise terapie ed interventi chirurgici costituisce parte integrante del dovere di cooperazione istruttoria officiosa a carico del Tribunale, ove non si ritenga presuntivamente desumibile dal quadro allegativo e probatorio già acquisito e non, invece, come erroneamente ritenuto, a carico della parte ricorrente. Il dovere di cooperazione istruttoria officiosa in relazione alla situazione del paese di origine, al fine di verificare la riconduzione delle allegazioni ove pertinenti (come nella specie) alla fattispecie normativa è obbligo presente anche per le protezioni speciali”*.

2.5. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- Sez. 1, Ordinanza n. 32882 del 25/10/2022, dep. 08/11/2022 – Rel. Crolla, Pres. Genovese non massimata
[ricorrente dell’Ucraina - certificazione della data della procura - istanza di rimessione alla CGUE]

La Suprema Corte, in via pregiudiziale di rito, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ricorrente, cittadino ucraino, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 ed applicabile ai procedimenti, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. La Corte -

ribadendo quanto affermato sia dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia nr. 15177/2021 sia dalla Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 17970/2021, di legittimità costituzionale dell'art. 35- bis, comma 13, d. lgs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, 5 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, 5 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU e ha affermato che *“Va disattesa l'istanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione in esame, ai sensi dell'art. 267 TFUE formulata dal ricorrente nella memoria ex art 380 bis senza, peraltro, indicare in modo specifico le disposizioni dell'Unione confliggenti con la normativa sulla procura speciale nell'interpretazione fornita da questa Corte e dal Giudice delle leggi. La stessa Corte Costituzionale con la suindicata pronuncia ha escluso l'incompatibilità dell'art 35 bis comma 13 con i parametri interposti del diritto dell'Unione europea, sul presupposto che la tutela giurisdizionale di un diritto spettante ai singoli in forza delle norme comunitarie, quale è quello del richiedente asilo, assicurata dall'ordine interno con l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto nel procedimento giurisdizionale di primo grado e con la previsione del ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 111, settimo comma, Cost.), non è inferiore alle garanzie apprestate a tutela dei diritti nazionali”*.

La Suprema Corte ha specificato che nel caso di specie la procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, allegata al ricorso per cassazione su foglio congiunto *“benché dettagliata nel contenuto (con indicazione del n.r. e della data del provvedimento di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione), e pur indicando una data di rilascio (11.3.2021) successiva a quella di pubblicazione del decreto impugnato, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la procura è stata conferita in data successiva alla comunicazione di detto provvedimento, recando unicamente l'autenticazione della firma del conferente con la dicitura «Vera è la firma»”*.

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 35652 del 11/11/2022, dep. 05/12/2022 – Rel. Campese, Pres. Di Marzio non massimata
[equivoca certificazione della data di rilascio della procura - inammissibilità del ricorso nel merito]

La Suprema Corte ha pregiudizialmente rilevato che *“la procura ad litem come rilasciata all'Avv. [xxx] non rispetta quanto sancito da Cass., SU, n. 15177 del 2021 rilevando che “la locuzione «Certifica ... che la firma apposta alla procura in Cassazione è successiva alla data di deposito e di comunicazione del decreto impugnato», si rivela affatto equivoca, ben potendo essere riferita ad una qualunque data successiva al 4 novembre 2021 (indicata, nella procura medesima, come di avvenuta comunicazione del decreto impugnato), così da non fornire alcuna effettiva certezza quanto a quella del 3 dicembre 2021, ivi indicata come quella di conferimento. Del resto le Sezioni Unite di questa Corte, con la menzionata sentenza n. 15177 del 2021, hanno rimarcato, tra l'altro, - preferendo il corrispondente l'indirizzo ermeneutico - la netta distinzione tra il potere di autentica conferito al difensore da quello, ulteriore, certificativo che il legislatore ha assegnato a quest'ultimo quanto alla data della procura successiva alla comunicazione [...]”*.

Pur avendo dichiarato che la procura non rispetta i criteri indicati dalle Sezioni Unite nel 2021, la Corte ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, per poi dichiararli inammissibili.

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 36307 del 11/11/2022, dep. 13/12/2022 – Pres. Rel. Scotti non massimata
[ricorrente donna originaria di El Salvador - persecuzione in quanto familiare di affiliato a organizzazione criminale - protezione complementare - *ius superveniens* - inammissibilità del ricorso per mancata certificazione della data di rilascio della procura]

Nella decisione in esame, invece, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura non rispetta i requisiti di cui all'art. 35 bis, comma 13, come interpretati dalle Sezioni Unite

(in particolare, la Corte ha osservato che *“a procura speciale conferita all’avv. [xxx] in foglio separato allegato al ricorso per cassazione è datata 6.4.2021. In calce il difensore ai sensi dell’art.35 bis, comma 13, ha certificato in data 6.4.2021 che la procura è stata «rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato per cassazione», ma non ha indicato la data precisa di rilascio, che pure è richiesta dalla legge), senza procedere all’esame dei motivi di ricorso formulato.*

Sul mancato impiego del verbo certificare:

- Sez. 1, Ordinanza n. 37048 del 30/11/2022, dep. 19/12/2022 – Rel. Scotti, Pres. Acierno non massimata
[procura speciale - certificazione della data di rilascio - adozione di una formula equipollente]

Con riguardo alla certificazione della data di rilascio, la Suprema Corte ha ritenuto che la procura speciale possa ritenersi rilasciata ai sensi dell’art.35 bis, comma 13, d.lgs.25 del 2008, così come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n.15177/2021 rilevando che *“[i]l difensore, infatti, ha dichiarato che la procura datata 28.5.2020 sopra estesa era stata sottoscritta in sua presenza proprio in quella data («firma apposta in mia presenza in data 28.5.2020»).* Non può esser d’ostacolo alla validità ed efficacia di tale attestazione il mancato impiego del verbo *«certificare»*, che ammette l’adozione di una formula equipollente, in rispetto del principio generale di libertà delle forme di cui agli artt.121 e 156 cod.proc.civ., nel caso ravvisabile a fronte di una inequivocabile dichiarazione dell’avvocato attestante che la firma del cliente era stata apposta in sua presenza e proprio in quella data, con la correlativa assunzione di responsabilità, che evidentemente ben sopravanza i requisiti della cosiddetta *«autentica minore»* o *«vero di firma»*. Ed in effetti le Sezioni Unite nella sentenza 15177/2021, al § 49, hanno espressamente chiarito che *«Non occorre, infatti, che il difensore operi due autonome attestazioni, l’una relativa all’autentica della firma e l’altra alla certificazione della data, risultando sufficiente che anche solo attraverso un’unica asseverazione il difensore dia espressamente conto, anche senza l’uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseverato l’esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento.»*

2.6. Rito applicabile

- Sez. 1, Ordinanza n. 36596 del 08/09/2022, dep. 14/12/2022 – Rel. Fidanzia, Pres. Meloni non massimata
[ricorrente originario della Nigeria - protezione speciale - norma transitoria di cui all’art. 15 d.l. n. 130 del 2020]

Il motivo di censura del decreto impugnato attiene al fatto che il Tribunale avrebbe applicato l’istituto della protezione umanitaria, nonostante fosse applicabile la protezione speciale, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 15 del d.l. n. 130 del 2020. Il ricorrente censura, inoltre, la mancata considerazione, ai fini dell’inserimento sociale, dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente.

La Corte ha preliminarmente osservato che *“alla presente controversia è applicabile la normativa di cui al D.L. n. 130/2020, atteso che, a norma dell’art. 15 (disposizioni transitorie) della stessa legge, al momento della sua entrata in vigore, la stessa controversia era pendente presso la Sezione Specializzata in materia di protezione internazionale di Tribunale. Ne consegue che, al fine di valutare l’applicabilità o meno al caso di specie del nuovo istituto della protezione speciale, occorre esaminare la previsione di cui al secondo periodo dell’art. 19, comma 1.1. T.U.I. (come modificato dal D. n. 130/2020), secondo cui: “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti ((o qualora*

ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6). Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha sottolineato che, anche secondo la nuova normativa, ai fini della valutazione del rischio della violazione del diritto al rispetto della vita privata, uno dei criteri da tenere in considerazione è dato dall'inserimento sociale del cittadino straniero in Italia.

Tanto premesso, ad avviso della Corte la domanda di protezione complementare è stata correttamente rigettata atteso che *"l'unico profilo di integrazione dallo stesso dedotto attiene allo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato, elemento che in sé considerato non è sufficiente al fine di far ritenere il cittadino straniero inserito nel paese di accoglienza (vedi Cass. S.U. n. 24413/2021, punto 41, che, ai fini della integrazione sociale, ha fatto riferimento all'intera rete di relazioni che il cittadino straniero deve essersi costruito in Italia, non solo quindi lavorative, ma familiari, affettive e sociali, quali esperienze di natura associativa, o economiche, come la titolarità di contratti di locazione, che concorrono a comporre la nozione di "vita privata" di una persona).*

→ Per un ulteriore approfondimento sull'applicabilità della disciplina transitoria si veda anche la seguente pronuncia della Suprema Corte emessa nella pubblica udienza del 30 novembre 2022: Sez. 1, Sentenza n. 36629 del 30/11/2022, dep. 14/12/2022 - Rel. Scotti, Pres. Acierno.

2.7 Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente

- **Sez. 1, Ordinanza n. 36996 del 02/12/2022, dep. 16/12/2022 - Rel Campese, Pres. Ferro**
[ricorrente pakistano - provvedimento di trasferimento adottato da uno Stato membro - mancato ricorso alla clausola discrezionale - sindacato del giudice ordinario - limiti]

In tema di protezione internazionale, il ricorso alla "clausola discrezionale" prevista dall'art. 17, par. 1, del Regolamento UE n. 604/2013, di natura facoltativa, è attribuito all'amministrazione in ragione della natura delle considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico che ne determinano l'esercizio, e non può essere direttamente compiuto dal giudice ordinario; il rifiuto dell'amministrazione di farne uso, tuttavia, può essere contestato in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento, onde verificare se l'esercizio della discrezionalità amministrativa sia eventualmente avvenuto in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal citato Regolamento e, più in generale, dall'impianto normativo eurounitario.

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1 Espulsione amministrativa

3.1.1 La procedura di espulsione

- Sez. 1, Ordinanza n. 33991 dell'1/06/2022, dep.18/11/2022 – Rel. Abete, Pres. De Chiara, non massimata
[procedura di espulsione dello straniero – comunicazione di inizio del procedimento amministrativo]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte si è pronunciata sull'applicabilità, anche nella procedura di espulsione dello straniero, della norma prevista dall'art. 7 della L. 241/1990 sulla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. A tal proposito, ha chiarito che: *“La necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si estende alla procedura di espulsione dello straniero, stante la specialità di quest'ultima, in relazione sia ai motivi di ordine di pubblico e di sicurezza dello Stato ad essa sottesi sia ai caratteri di celerità e speditezza che ne connotano l' "iter"; tali ragioni, ostative alla detta comunicazione, sono tanto più ricorrenti allorché il procedimento di espulsione derivi dalla mancata richiesta nel termine prescritto del permesso di soggiorno da parte dello straniero, configurandosi in tal caso il decreto di espulsione come un provvedimento obbligatorio e vincolato da parte del prefetto (cfr. Cass. 9.11.2001, n. 13874; cfr., da ultimo, Cass. 30.10.2018, n. 27682)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 33500 dell'1/06/2022, dep. 14/11/2022 – Rel. Crolla, Pres. De Chiara, non massimata
[esecuzione dell'espulsione amministrativa – accompagnamento alla frontiera - giudizio di convalida]

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, il ricorrente ha censurato l'ordinanza del giudice di pace per non aver annullato il provvedimento espulsivo per omessa esposizione delle ragioni della decisione di eseguire l'espulsione coattivamente, ossia mediante accompagnamento alla frontiera, senza lo svolgimento di un procedimento istruttorio volto a valutare concretamente il pericolo di fuga dello straniero. A tal proposito, la S.C. ha osservato che: *“La questione della (asserita) ingiusta previsione dell'accompagnamento alla frontiera va dedotta nel giudizio di convalida e non in quello di opposizione al decreto di espulsione. Al riguardo questa Corte si è già pronunciata affermando che «Le regole sull'esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero, dettate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5, nel testo modificato dal D.L. n. 89 del 2011, conv. in L. n. 129 del 2011, non hanno alcuna incidenza sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione atteso che eventuali difformità attinenti all'esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell'accompagnamento o del trattenimento non legittimi, ma non in ordine al parametro alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del decreto di espulsione, desumibile unicamente del medesimo D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2» (cfr. Cass.7128/2020, 33171/2019, 25414/2028 e 28257/2017)”*.

3.1.2 Il provvedimento di espulsione

3.1.2.1 Traduzione del provvedimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 37571 del 30/11/2022, dep. 22/12/2022 – Rel. Valentino, Pres. Acierio, non massimata
[provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare – irreperibilità di un traduttore - accertamento di conoscenza della lingua – dichiarazioni rese nel foglio notizie]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha dato seguito alla propria giurisprudenza in tema di nullità del provvedimento di espulsione tradotto in una lingua c.d. veicolare a causa dell'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, senza l'indicazione specifica delle ragioni dell'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua. A tal proposito la Corte ha osservato: *“Questa Corte ha costantemente ribadito che in tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, a meno che il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. L'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari. (Cass. 13323 del 2018)”*.

Nella stessa pronuncia, la S.C. ha affrontato anche il tema delle modalità di accertamento da parte del giudice della conoscenza da parte dello straniero della lingua veicolare in cui il provvedimento è stato tradotto, chiarendo che: *“È compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo, anche, le dichiarazioni rese dall'interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto. Nel caso di specie alcun accertamento sulla conoscenza della lingua (Cass.24015 del 2020) è stato effettivamente svolto dal momento che il giudice di pace si è limitato ad affermare che «non è plausibile la mancata totale conoscenza della lingua italiana»”*.

3.1.2.2. Sottoscrizione del provvedimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 33328 dell'1/06/2022, dep. 11/11/2022 – Rel. Abete, Pres. De Chiara, non massimata
[sottoscrizione del decreto di espulsione - funzionario delegato - delega]

In merito all'asserita illegittimità del decreto di espulsione che non sia stato sottoscritto né dal prefetto né dal viceprefetto vicario ma da un funzionario delegato senza espressa menzione della delega, la Suprema Corte, nella pronuncia in esame, ha osservato: *“Soccorre l'insegnamento di questa Corte, seppur espresso sul terreno dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa. Più esattamente questa Corte ha spiegato che l'opponente, il quale deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo; sicché, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, 6° co., della legge n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio, non può reputarsi superata (cfr. Cass. (ord.) 22.8.2018, n. 20972; Cass. 11.11.2016, n. 23073). 16. Su tale scorta si rappresenta quanto segue. Per un verso, per nulla si giustifica il rilievo del ricorrente secondo cui "l'Amministrazione non ha ritenuto di dover produrre in corso di causa un'eventuale delega, qualora esistente" (così ricorso, pag. 10). Per altro verso, il ricorrente, all'uopo gravato dall'onere della prova, per nulla ha addotto di aver sollecitato il giudice di pace, affinché, ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ., acquisisse informazioni presso la Prefettura di Ascoli Piceno, onde riscontrare l'esistenza in favore del funzionario che ha sottoscritto il decreto di espulsione, del provvedimento di delega alla firma. Per altro verso ancora e conseguentemente, senz'altro opera la presunzione di legittimità del decreto amministrativo di espulsione ed appieno si giustifica il riscontro, operato*

dal giudice a quo, di totale infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa di parte ricorrente relativa all'invalidità della firma apposta sul provvedimento" (così decreto impugnato, pag. 2)."

3.2. I casi di inespellibilità

3.2.1. Doveri di accertamento del giudice sulle cause di inespellibilità

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 36719 del 25/11/2022, dep. 15/12/2022 - Rel. Iofrida, Pres. Bisogni, in fase di massimazione
[opposizione al decreto di espulsione - poteri di accertamento del giudice - cause di inespellibilità - stato di gravidanza della moglie]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha cassato l'ordinanza con cui il giudice di pace aveva respinto il ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, con accompagnamento coattivo alla frontiera, emesso nei confronti del ricorrente senza accertare l'effettiva sussistenza di una causa di inespellibilità (nel caso in esame, correlata allo stato di gravidanza della moglie del ricorrente). A tal proposito la Corte ha osservato che: *" Questa Corte ha più volte ribadito che «il giudice ordinario, investito dell'opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero adottato per motivi di pubblica sicurezza, ha il potere-dovere di verificare, con accertamento pieno non limitato da un'insussistente discrezionalità dell'amministrazione, l'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero a una delle categorie dei soggetti socialmente pericolosi previste dalla legge (prevenuti, terroristi, mafiosi), avendo l'accertamento ad oggetto non l'atto, ma i diritti soggettivi che esso comprime e le condizioni per la loro legittima compressione, sicché il giudice ben può sindacare la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni operate dall'amministrazione, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di sostituire o integrare gli elementi di fatto su cui si fonda il provvedimento espulsivo» (Cass. 26830/2019; Cass. 21099/2017; Cass. 24084/2015). Il giudice di pace, in sede di opposizione a provvedimento prefettizio espulsivo, dunque, ha poteri di accertamento pieni e doveva, nella fattispecie, riscontrare l'effettiva sussistenza di una causa di inespellibilità correlata allo stato di gravidanza della moglie del ricorrente, in quanto l'art. 19 prevede un divieto di espulsione per la donna in gravidanza, che la Corte Costituzionale con sentenza 376/2000 ha esteso anche al marito convivente della donna, fino a sei mesi dopo la nascita del figlio, non rilevando se l'autorità procedente avesse al momento dell'emissione del provvedimento avuto o meno conoscenza del fatto, comunque dedotto e documentato nel giudizio di opposizione".*

→ Per un ulteriore approfondimento del caso si veda il paragrafo "Vita privata e familiare".

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34220 dell'11/10/2022, dep. 21/11/2022 – Rel. Caiazza, Pres. Scotti, non massimata
[opposizione al decreto di espulsione - mancata presentazione della domanda di protezione internazionale - cause di inespellibilità]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del cittadino pakistano che aveva dedotto la violazione del divieto di espulsione, per aver il giudice di pace ritenuto che la mancata presentazione della domanda di protezione internazionale esonerasse dall'esame dell'eccezione d'inespellibilità. In particolare, la S.C. ha osservato che: *"in tema di opposizione all'espulsione, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace di esaminare e di pronunciarsi sul concreto pericolo prospettato dall'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura*

umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice, senza che la mancata presentazione da parte dello straniero della domanda di protezione internazionale valga ad escludere tale obbligo in capo al giudice di pace (Cass., n. 21716/22; n. 3875/20; n. 9762/19). Nel caso concreto, il giudice di pace ha rigettato il ricorso avverso l'ordine di espulsione argomentando dalla mancata presentazione della domanda di protezione internazionale omettendo, dunque, l'esame della doglianza concernente l'asserita sussistenza dei presupposti di tale domanda, in violazione dell'obbligo gravante sul giudice di pace. Per quanto esposto, in accoglimento del secondo motivo, l'ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Giudice di pace [...]"

- Sez. 1, Ordinanza n. 32703 del 24/05/2022, dep. 7/11/2022 - Rel. Catalozzi, Pres. De Chiara, non massimata
[opposizione al decreto di espulsione - cause di inespellibilità - domanda di emersione ex art. 103 del d.l. n. 34/2020 – procedimento amministrativo pendente]

Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato l'ordinanza del giudice di pace nella parte in cui ha ommesso di considerare la pendenza del procedimento amministrativo di cui all'art. 103 del d.l. 34/2020 (c.d. domanda di emersione) quale causa ostativa all'espulsione dello straniero. A tal proposito la Suprema Corte ha ritenuto che: “- il motivo è fondato; - l'art. 103, d.l. n. 34 del 2020, prevede che, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva nel periodo di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19 e di favorire l'emersione di rapporti irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri che siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 e che non abbiano lasciato il territorio nazionale dopo tale data (primo comma), disponendo che fino alla conclusione del relativo procedimento sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'art. 12, t.u. imm. (undicesimo comma); - parte ricorrente ha allegato, sin dal ricorso introduttivo, sia l'avvenuta presentazione di una siffatta istanza, sia la sua mancata definizione, ma tali circostanze non risultano essere state prese in esame dal giudice, benché astrattamente idonee, laddove dimostrate, a condurre a un esito favorevole del giudizio per il richiedente; [...] - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata [...]"

3.3 La tutela dell'unità familiare

3.3.1. Vita privata e familiare

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 36719 del 25/11/2022, dep. 15/12/2022 - Rel. Iofrida, Pres. Bisogni, in fase di massimazione
[ricorrente di origine albanese – impugnazione del provvedimento di convalida del decreto di espulsione- stato di gravidanza della coniuge del ricorrente]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento del Giudice di pace, che aveva convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dopo che era steso emesso decreto di espulsione contro il ricorrente. Tale provvedimento di espulsione non teneva conto della situazione familiare del ricorrente, e nello specifico, che lo stesso aveva “un coniuge in stato di gravidanza, tre figli minori...», sull'assunto che lo stato di gravidanza non era stato documentato. A tal proposito, la Corte ha osservato che: “La Corte Cost., con sent. n. 376 del 2000, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 2,

lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40, ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito straniero convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. La norma, infatti, pur apprestando nella particolare materia dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio dello Stato una tutela adeguata nei riguardi della donna incinta e di colei che ha partorito da non oltre sei mesi, ometteva di considerare il diritto del minore ad essere educato, ove ciò sia possibile, da entrambi i genitori e pone la donna di fronte alla drammatica alternativa di seguire il marito o affrontare da sola la maternità, così violando il principio di «paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi. Era poi evidente che, una volta parificata la posizione del marito convivente con la donna incinta o che ha partorito da non oltre sei mesi, con quella della stessa, deve essere esteso anche a tale soggetto il divieto di espulsione, salvo che sussistano i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato previsti dall'art. 11, comma 1, richiamato dall'art. 17, comma 2 della legge medesima. Questa Corte, con ordinanza n. 17640 del 21/06/2021, ha, da ultimo, affermato che «nei confronti dello straniero regolarmente coniugato o convivente con donna in gravidanza, per la durata della gestazione e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, a tutela della donna e del minore, nato o nascituro, non può essere esercitato il potere del Prefetto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 376 del 2000, restando possibile la sola espulsione di cui al comma 1 dell'art 13 del d.lgs. n. 159 del 2011, di competenza del Ministro».

→ Per un ulteriore approfondimento del caso si veda il paragrafo “Doveri di accertamento del giudice sulle cause di inespellibilità”.

3.3.2. Legami familiari

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35653 del 11/11/2022, dep. 05/12/2022 - Rel Terrusi. Pres. Di Marzio, non massimata
[cittadino di origine egiziana - opposizione al decreto di espulsione - ricorrente genitore di figli minorenni in Italia]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento del Giudice di pace che aveva convalidato il provvedimento di espulsione senza aver considerato che lo straniero fosse genitore di figli italiani minorenni residenti in Italia. A tal proposito, la Corte ha osservato che: “dal ricorso risulta che dinanzi al giudice di pace era stato allegato, a sostegno dell’opposizione, l’avvenuto riconoscimento tardivo di paternità della figlia naturale, minorenni, [xxx], nata in Italia dalla relazione del medesimo [xxx] con la cittadina italiana [xxx]; era stata così in particolare dedotta la necessità di fare applicazione degli artt. 13, comma 2-bis e 28, comma 3, del t.u. imm., con conseguente violazione di tali norme e dell’art. 8, comma 2, della CEDU, per omessa valutazione della situazione personale e familiare del ricorrente, sul rilievo che tali disposizioni fossero applicabili non solo agli stranieri che avessero esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al familiare ricongiunto, ma anche con valutazione da effettuarsi caso per caso, agli stranieri che si trovassero nella posizione formale di richiedente il ricongiungimento; V. - non v’è traccia nel provvedimento dell’esame di tali questioni e dei corrispondenti profili, avendo il giudice di pace provveduto alla reiezione dell’opposizione all’espulsione sulla scorta di argomentazione di stile, priva di aderenza alle ragioni spese dal ricorrente; di contro la deduzione circa il ricongiungimento si sarebbe dovuta scrutinare quanto meno per escluderne il fondamenti di fatto, in base al principio per cui l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), il quale impone di tenere conto nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al familiare della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza dei legami con il suo Paese di origine, si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che pure non si trovi nella posizione di formale richiedente il ricongiungimento familiare (v. Cass. Sez. 1 n. 1665-19)”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 32703 del 24/05/2022, dep. 07/11/2022 - Rel. Catallozzi, Pres. De Chiara, non massimata
[annullamento provvedimento di espulsione – rapporto di coniugio con una cittadina comunitaria]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento del Giudice di pace che rigettava il ricorso per l'annullamento del provvedimento di espulsione. In riferimento al secondo e terzo motivo del ricorso, ovvero per aver l'ordinanza impugnata omissivo di verificare se sussistevano i presupposti del provvedimento espulsivo con riferimento alla circostanza del rapporto di coniugio del ricorrente con una cittadina comunitaria, la Suprema Corte ha accolto le doglianze osservando che *“la circostanza dedotta non è stata presa in esame nell'ordinanza impugnata e ciò ha inficiato la decisione in quanto, laddove il fatto allegato si fosse rivelato veritiero, non sarebbe stata legittima l'adozione di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 286/1998, essendo invece da adottarsi eventualmente nei confronti del ricorrente, in quanto familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea soggiornante in Italia, un provvedimento di allontanamento ai sensi degli artt. 20 e ss. d.lgs. n. 30/2007”*.

3.4. Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Sez- 1, Ordinanza n. 37702 del 23/11/2022, dep. 23/12/2022 - Rel. Terrusi, Pres. Scaldaferrì, non massimata
[revoca permesso soggiorno permanente per motivi familiari – bilanciamento pericolosità sociale dello straniero e effettività dei suoi legami familiari]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della corte territoriale che convalidava la decisione di revoca del permesso di soggiorno UE del ricorrente ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza dello Stato. In ordine al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, questa Corte ha stabilito che *“deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta, la prima in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete e attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità; la seconda in base agli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei a indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei prossimi congiunti (v. Cass. Sez. 2 n. 7842-21); l'affermazione si inserisce nell'ambito di un più vasto orientamento che, anche in rapporto alla materia del divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, attribuisce all'autorità amministrativa e, successivamente, all'autorità giurisdizionale l'onere di esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza (v. per es. Cass. Sez. 1 n. 17070-18)”*.

- Sez. 1. Ordinanza n. 32908 del 19/09/2022, dep. 08/11/2022 - Rel. Catallozzi, Pres. Acierno, non massimata
[mancato rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari – prova dell'effettiva convivenza con il coniuge]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della corte territoriale che convalidava la decisione del Tribunale che non riconosceva il diritto al rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in capo al ricorrente. Nel caso specifico, la Suprema Corte osservava che *“in tutti tali casi, tuttavia, la convivenza deve essere effettiva, occorrendo, a tal fine, la prova rigorosa di una concreta condivisione della vita in comune, non essendo sufficiente il mero dato del vincolo familiare con un cittadino italiano (cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28201; Cass. 18 marzo 2020, n. 7427; Cass.*

7 luglio 2016, n. 13831); - il giudice di merito, dunque, nell'escludere il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari in ragione della mancanza di una effettiva convivenza tra il richiedente e la figlia e il genero cittadini italiani ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto; - in proposito, si osserva una diversa conclusione, nel senso auspicato dal ricorrente, non è imposta dal diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, in quanto tale disposizione non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, neanche quando in tale Paese vivono i membri stretti della sua famiglia, essendo rimesso al legislatore nazionale bilanciare in modo proporzionato tale diritto con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, par. 1, CEDU (cfr. Corte Cost. 18 luglio 2013, n. 202)".

- Sez. 1, Ordinanza n. 32677 del 04/10/2022, dep. 07/11/2022 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno, non massimata
[cittadino tunisino - domanda di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare – pericolosità sociale]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso confermando la decisione della corte territoriale di rigetto della domanda di permesso per motivi di coesione familiare presentata dallo straniero. La Suprema Corte ha motivato che: *“In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso.»* (Cass. n. 30342 del 27/10/2021; v. anche Cass. n. 17289 del 27/06/2019). La Corte ha quindi concluso che *“La decisione impugnata è ampiamente motivata e segue i principi di legittimità in materia, fondando su una valutazione in concreto, specifica ed articolata per la posizione del richiedente”*.

3.5. Trattenimento

3.5.1. Proroga del trattenimento

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32570 del 4/10/2022, dep. 4/11/2022 – Rel. Pazzi, Pres. Ferro, non massimata
[seconda proroga del trattenimento – onere motivazionale]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha affrontato la questione del controllo giurisdizionale sull'onere di motivazione imposto all'autorità amministrativa in caso di richiesta di una seconda proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio. In particolare, la Corte, partendo da una riflessione sull'istituto del trattenimento, ha osservato che: *“La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di precisare che il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla*

legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (v. Cass. 6064/2019)."

A tal proposito, all'esito della ricostruzione normativa di riferimento, la Suprema Corte ha delineato i casi in cui l'autorità amministrativa può richiedere una seconda proroga del trattenimento dello straniero nonché i criteri per l'accertamento giudiziale circa la sussistenza delle ragioni poste a sostegno della richiesta di proroga: *"L'attuale tenore dell'art. 14, comma 5, T.U.I prevede che "qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio". La norma, modificata dalla legge n. 161/2014, stabilisce una disciplina rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di «elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero» che ciò «sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio», con un conseguente onere motivazionale inerente alla specificità dei presupposti di legge (v. Cass. 25875/2021, Cass. 15647/2021). 4.3 Il Giudice di pace, nel provvedimento impugnato, si è limitato a richiamare integralmente le motivazioni della Questura, tralasciando però di dare conto, sia pure in sintesi, dell'effettivo accertamento della sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta di proroga e delle specifiche ragioni della conferma della misura del trattenimento. Infatti, il decreto impugnato, nel suo tenore del tutto apodittico ("ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano"), non consente di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e coerente, idoneo ad essere posto a base della conclusione di accogliere la richiesta dell'amministrazione, in ordine al fatto che la proroga era realmente necessaria al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 20883/2019). L'integrale richiamo, infatti, non si è accompagnato né all'incorporazione almeno di sintesi dell'atto esterno, né ad altra forma di inclusione nel testo provvedimento idonea a permetterne il controllo."*

Conforme:

- ⇒ Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 37903 del 20/09/2022, dep. 28/12/2022 – Rel. Fidanzia, Pres. Meloni, non massimata
- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 37778 del 20/12/2022, dep. 27/12/2022 – Rel. Valentino, Pres. De Chiara, non massimata

3.5.2. Patrocinio a spese dello Stato

- Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36756 del 28/10/2022, dep. 15/12/2022 – Rel. Tedesco, Pres. Lombardo, non massimata
[proroga del trattenimento - ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha cassato l'ordinanza del Tribunale che aveva confermato il diniego della liquidazione del compenso spettante al difensore per l'assistenza legale prestata in favore dello straniero nel giudizio di convalida della proroga del trattenimento. All'esito di un'attenta ricostruzione del

quadro normativo di riferimento, la S.C. ha ritenuto che, anche in sede di convalida della proroga del trattamento, sussiste un'ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: *“Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 286/1998, applicabile anche in caso di proroga della convalida: «L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale [...]».* A sua volta, l'art. 18, comma 4, del d. lgs. n. 150 del 2011, dopo avere previsto al primo comma che *«le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo»,* prevede al comma 4: *«il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete».* Conseguentemente da tale quadro normativo che lo straniero, in questa materia, è ammesso ex lege al gratuito patrocinio a spese dello Stato, dovendo il giudice adito limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissione, ossia la qualità di straniero extracomunitario e il tipo di procedimento oggetto di richiesta (Cass. n. 14053/2017), requisiti sussistenti e non esclusi con il provvedimento impugnato”.